

N.RG 28761 / 2025



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE STRANIERI
DECRETO DECISORIO (art. 737 c.p.c.)

Nella causa promossa da:



Rappresentato e difeso da:

- Avv. ROSA EMANUELA LO FARO

contro

MINISTERO INTERNO - UNITA DUBLINO (CF 97953870587)

QUESTURA DI ROMA - C.P.R. GJADER - ALBANIA (CF 80195930583)

**OGGETTO: RICORSO EX ART 737 CPC, CON DOMANDA DI RIESAME DEL
TRATTENIMENTO AMMINISTRATIVO NEL CPR ubicato in Albania**

Il Giudice di Pace,

LETTO IL RICORSO EX ART 737 CPC CON RICHIESTA DI RIESAME DEL
TRATTENIMENTO, RICORSO DEPOSITATO IN DATA 18 agosto 2025 dal cittadino
straniero trattenuto nel CPR DI GJADER IN ALBANIA,



Visto l' art. 15 par. 4 Direttiva “rimpatri” 2008/115/CE, ove si prevede, tra l'altro, che il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli, e vista la richiesta del cittadino del paese terzo;

vista l'ordinanza numero 24721 del 14 settembre 2021 della Corte di Cassazione, nonché le sentenze della Cassazione; Cass. 22932/2017; Cass. 27076/19; Cass n. 2459-21

RITENUTA la propria competenza territoriale in via “esclusiva”, stabilita dall'art. 4 comma 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, con riferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, trattandosi di applicazione del Dlgs n. 286/1998, al migrante di cui all'art. 1 paragrafo 1 lettera d) del Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023, ratificato con la stessa legge;

RITENUTO che la lettera della norma (art. 4 comma 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 14), non lascia spazio a differenti interpretazioni, allorquando stabilisce la competenza territoriale in via esclusiva dell' Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in relazione ai migranti come sopra definiti, atteso che anche la domanda di RIESAME ex art 737 cpc, in combinato disposto con l' art. 15 par. 4 Direttiva “rimpatri” 2008/115/CE, implica l'applicazione del Dlgs 286/1998, avendo ad oggetto il riesame del trattenimento attualmente in corso di esecuzione, nel CPR ubicato in Albania, a carico del migrante di cui all'art. 1 paragrafo 1 lettera d) del Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023;

TANTO PREMESSO,

Visti gli artt. 737 ss c.p.c. artt. 13-14 e segg. Dlgs 286/1998, art. 4 comma 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 14; art. 15 par. 4 Direttiva “rimpatri” 2008/115/CE, art. 13, Cost.

RILEVATO che il cittadino straniero risulta trasferito nel CPR DI GJADER IN ALBANIA, dopo essere stato trattenuto nel CPR – Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta-Pian del Lago, in forza di decreto di trattenimento del 14 luglio 2025 del Questore di Caltanissetta, convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta all'esito dell'udienza del 16 luglio 2025 (v. decreto 17.7.2025 RG 1357/2025- e verbale cron 2526-25- rg 1357/25)

RILEVATO che la difesa del cittadino straniero ha chiesto il riesame del trattenimento , opponendo l'illegittimità del trasferimento nel CPR ubicato in Albania, deducendo tra l'altro di avere un figlio minore cittadino italiano, di avere problemi di salute- cardiaci, incompatibili con il trattenimento amministrativo, aggravati dalla circostanza che il trattenimento ha luogo al di fuori della Repubblica Italiana, in violazione dell'art 3 della cd “direttiva Lamorgese”; che il cittadino straniero allega di avere problemi di salute per ipertensione e problemi cardiaci, ipertensione arteriosa ed angina pectoris;

RILEVATO che la difesa della Questura ha chiesto il rigetto della domanda di riesame, con la conferma del trattenimento amministrativo, producendo documentazione relativa ai precedenti penali, per i quali aveva scontato molti anni di detenzione; documentazione



attestante la perdita della potestà genitoriale sul figlio minore nato a Catania nel 2018, minore che risulta adottato ex art 25 l. 184/1983, con sentenza resa il 26 settembre 2024 dal Tribunale dei Minorenni di Catania; documentazione relativa alla convalida del trattenimento del richiedente protezione, disposta dalla Corte di Appello; decisione della Commissione territoriale di Palermo del 24 giugno 2025, che dichiarava inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale, con attestazione dell'obbligo di espatrio;

CONSIDERATO che l'intestato Ufficio ha fissato e tenuto, in data 20 agosto 2025, udienza in collegamento da remoto, in conformità con la *lex specialis* ritenuta applicabile alla fattispecie in oggetto (art 14 comma 4 bis TUI, secondo cui la partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza di convalida, - dunque anche all'udienza relativa al procedimento di riesame della convalida- avviene di regola a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il CPR ove il cittadino straniero è trattenuto), che consente unicamente la partecipazione in presenza del difensore, a sua scelta, nell'aula di udienza ovvero nel CPR;

RITENUTO che le eccezioni di nullità sollevate al riguardo dalla difesa del cittadino straniero sono infondate, trovando applicazione la menzionata *lex specialis*, (art 14 comma 4 bis Dlgs 286/1998) in ragione delle peculiarità della fattispecie in oggetto (riesame della convalida di provvedimento restrittivo della libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost.), dal che consegue l'inapplicabilità dell'invocata norma del codice di procedura civile (art 127 bis c.p.c., invocato dalla difesa nelle note autorizzate del 21.8.25), e l'inammissibilità di ulteriori forme di partecipazione "a distanza" del difensore, modalità non contemplate dall'art 14 comma 4 bis citato;

RITENUTO NEL MERITO che le allegazioni della parte ricorrente (problemi di ipertensione e cardiaci), trovano generico riscontro nella scheda sanitaria intestata "Medihospes" presidio sanitario centro di accoglienza Shengjin e Gjader), ove si legge che il cittadino straniero assume farmaci per malattia cronica indicata in "ipertensione arteriale", (atenololo, cardura, norvasc, ezetimibe, luvion, aprovele altro).

RILEVATO CHE nel dubbio, in applicazione della regola di giudizio (art 2697 c.c.), debba ritenersi non provata l'idoneità del cittadino straniero- sotto il profilo della salute psicofisica- alla vita in comunità ristretta;

Rilevato infatti che l'amministrazione procedente- che ha veste sostanziale di attrice- aveva l'onere di provare l'idoneità del soggetto alla vita in comunità ristretta, depositando utile documentazione medica, rilasciata da strutture pubbliche.

Al riguardo, invero, la normativa impone l'esistenza di idonea certificazione medica rilasciata dall'azienda ospedaliera pubblica, o dal medico ASL (come prescritto dall'art. 3 del DM – Decreto del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022), che attesti specificamente l'idoneità - all'attualità- alla vita in comunità ristretta.

Ciò premesso, si osserva che l'amministrazione procedente non ha depositato idonea certificazione rilasciata da azienda ospedaliera pubblica o dal medico ASL (documentazione che dovrebbe comunque essere aggiornata all'attualità, trattandosi di valutare- in riesame- l'esistenza dei presupposti per il trattenimento amministrativo).

In conclusione l'amministrazione procedente- che chiede di confermare il trattenimento amministrativo del cittadino straniero- non ha puntualmente assolto l'onere probatorio che le incombeva ex art 2697 codice civile, non essendo sufficiente la documentazione medica acquisita in atti.



Ed invero, in atti si rinviene unicamente un certificato rilasciato in data 17 giugno 2025 dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania- Regione Siciliana- servizio di medicina penitenziaria- che certifica unicamente “ *di aver sottoposto a visita medica il detenuto in oggetto. Lo stesso in atto non riferisce sintomi né presenta segni tali da impedire per lo stesso di essere accolto a vita comune ristretta*”

Osserva al riguardo il GdP che il descritto certificato di idoneità alla vita in comunità ristretta, rilasciato il 17 giugno 2025 dall'ASL Catania, è generico e carente di informazioni essenziali quali l'attestazione della assenza di patologie di tipo psichiatrico oppure di malattie di tipo cronico degenerativo.

In conclusione, nel dubbio (art 116 cpc), in considerazione delle allegate patologie (ipertensione e cardiache, con assunzione di farmaci sopra indicati), in applicazione della regola di giudizio (art. 2697 c.c., (l'amministrazione procedente ha veste sostanziale di attrice), alla luce dei beni coinvolti, costituzionalmente protetti (salute, libertà personale, artt 13 Cost. , 32 Cost.), non si ritiene che sussistano i presupposti per confermare la convalida del trattenimento amministrativo del cittadino straniero nel C.P.R..

Il motivo di ricorso, ritenuto assorbente, è quindi accolto.

P.Q.M.

ACCOGLIE IL RICORSO PER IL RIESAME DEL TRATTENIMENTO, E PER L'EFFETTO REVOCA LA CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO AMMINISTRATIVO DEL CITTADINO STRANIERO DI CUI IN EPIGRAFE.

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni.

ROMA, 22 AGOSTO 2025

Il Giudice di Pace

Dott. EMANUELA ARTONE

